

AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021

*(ai sensi dell'articolo 16 comma 6 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e
dell'articolo 44 comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12)*

Allegato B	Regolamentazione delle modalità e dei criteri per la determinazione del calcolo del contributo degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
<i>Data</i>	<i>Giugno 2021</i>
<i>Firma</i>	<i>Il Dirigente Silvio Cerea</i>
 CITTA' DI DALMINE <i>DIREZIONE 2 SERVIZI DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DI CONTROLLO DEGLI INTERVENTI DI USO E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO</i>	<i>I Collaboratori Rosa Pedrini Paolo Nicoli Francesco Chiofalo Giovanna Rigamonti</i>

Indice:

- 1. *Interventi a carattere residenziale***
- 2. *Interventi per attività industriali o artigianali***
- 3. *Interventi per attività di carattere economico di natura terziaria, direzionale e commerciale***
- 4. *Interventi per tutte le altre destinazioni***
- 5. *Incentivi economici***

REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' E DEI CRITERI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE - COSTO DI COSTRUZIONE

I presenti criteri disciplinano le modalità di calcolo del contributo di costruzione di tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, con particolare riferimento agli interventi che comportano nuova edificazione o determinano un incremento del carico urbanistico.

Si definisce funzione principale la destinazione d'uso qualificante; complementare, accessorie o compatibili le funzioni che possono essere accostate alla funzione principale. Salvi i casi di gratuità o parziale esonero, espressamente previsti dalla legge, sono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e quindi subordinati al versamento di contributi le seguenti tipologie di intervento:

- manutenzione straordinaria;
- risanamento conservativo in presenza di modificazione d'uso con o senza opere;
- ristrutturazione edilizia;
- demolizione e ricostruzione;
- nuova costruzione compreso ampliamento;
- ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi che costituiscono variante significativa a interventi già assentiti, qualora producano incrementi di superfici lorda di pavimento, volume, superficie complessiva o comunque che generino nuovo carico urbanistico.

L'individuazione della tipologia d'intervento edilizio e del relativo regime economico (onerosità o gratuità) devono essere definiti nella pratica presentata dal professionista abilitato e verificati dal servizio che si occupa dell'istruttoria tecnica.

Il contributo viene determinato con criteri diversi in relazione alle diverse destinazioni d'uso:

- interventi residenziali;
- interventi non residenziali (produttivo, commercio, ecc.);
- interventi con pluralità di destinazioni.

Sono altresì subordinati al conguaglio degli oneri i mutamenti di destinazioni d'uso che generano un aumento anche minimo del carico urbanistico.

La determinazione dell'entità dei contributi deve avvenire, salvo diverse disposizioni dell'Ente, con riguardo alla disciplina e ai valori dei contributi vigenti al momento in cui viene rilasciato il provvedimento abilitativo.

Il provvedimento con cui viene determinato il contributo di costruzione non necessita di motivazione, in quanto, costituisce il risultato di un calcolo materiale, la cui misura discende direttamente dalla legge e dal carico urbanistico accertato, secondo parametri prestabiliti di natura non discrezionale.

Gli oneri di urbanizzazione svolgono la funzione di compensare la collettività per il nuovo carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria.

Il fondamento degli oneri di urbanizzazione è di compensare la collettività per il nuovo ed ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla stessa come conseguenza dell'edificato.

Per tutti gli interventi soggetti al versamento del contributo ed attuati mediante segnalazione certificata di inizio attività o altri procedimenti il cui assenso è tacito, la determinazione deve essere effettuata dal professionista abilitato e dall'interessato con riguardo alla disciplina ed ai valori vigenti al momento della presentazione della pratica edilizia.

1) Interventi a carattere residenziale

Il contributo di costruzione per gli interventi a carattere residenziale si compone di :

- Oneri per le opere di urbanizzazione primaria
- Oneri per le opere di urbanizzazione secondaria
- Contributo per il costo di costruzione degli edifici.

Ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 44 della L.R. 12/05: "Gli oneri riguardanti gli edifici residenziali sono definiti nelle tabelle comunali a metro cubo vuoto per pieno della volumetria oggetto del permesso di costruire, ovvero della segnalazione certificata di inizio attività, calcolata secondo la disciplina urbanistico-edilizia vigente nel comune".

Nuova costruzione

Gli oneri di urbanizzazione relativi agli edifici residenziali, sono definiti nelle tabelle comunali a metro cubo vuoto per pieno della volumetria virtuale calcolata secondo quanto previsto dall'articolo PdR 21 della Normativa del PGT oggetto del permesso di costruire, ovvero della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o procedimento ex. lege, calcolati secondo la disciplina urbanistico-edilizia vigente e/o adottata nel Comune.

Il volume vuoto per pieno di cui sopra, viene calcolato sulla base della superficie lorda di pavimento (SLP), determinata dagli elaborati grafici di progetto allegati all'istanza, moltiplicata per l'altezza virtuale pari a mt. 3,00.

Nel caso in cui l'opera per la quale è richiesto il permesso di costruire, ovvero presentata la SCIA, preveda diverse destinazioni d'uso all'interno dello stesso edificio, la misura del contributo è determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la loro destinazione.

La determinazione complessiva degli oneri di urbanizzazione dovuti si ottiene moltiplicando il volume virtuale per il valore degli oneri primari e secondari previsti in relazione alla categoria di intervento (nuova costruzione).

La percentuale afferente al costo di costruzione è invece riferita alla superficie complessiva, desumibile dal progetto edilizio e riassunta nella tabella ministeriale del D.M. LL.PP 10 maggio 1977 n. 801, moltiplicata per il costo unitario a metro quadrato, eventualmente maggiorato, in relazione alla classe dell'edificio.

La determinazione della Superficie Complessiva è riferita alla somma della superficie utile più il 60% della superficie non residenziale destinata a spazi accessori, definite come segue:

- Su - superfici utili abitabili (misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi);
- Snr - il 60% del totale superfici non residenziali (cantinole, soffitte locali motore ascensore, cabine idriche lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze; androni d'ingresso e porticati liberi, logge e balconi).

Escluso il caso espressamente previsto dalla tabella n. 4 punto 4 "piscina coperta e scoperta se a servizio di meno di 15 unità abitative" di cui al D.M. 10 maggio 1975 n. 801, la nuova costruzione di piscine in aree pertinenziali di edifici anche se esistenti, è soggetta alla sola corresponsione del costo di costruzione determinato applicando al Computo Metrico Estimativo la percentuale relativa agli edifici a nuovo (6 - 8 o 18%).

Ristrutturazione edilizia

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti alla volumetria o alla superficie interessate dall'intervento, a seconda che si tratti rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza; gli oneri di

urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento (articolo 44 comma 8 legge regionale 12/2005).

Negli interventi di recupero abitativo del sottotetto attuati nel rispetto delle vigenti norme regionali sono dovuti:

- gli oneri di urbanizzazione calcolati in relazione alla superficie lorda di pavimento resa abitativa cioè al volume virtuale (SLP x H teorica pari a 3) utilizzando le tariffe vigenti per la ristrutturazione

edilizia;

- il costo di costruzione riferito alla superficie complessiva resa abitativa desumibile dal progetto edilizio e riassunta nella tabella ministeriale del D.M.LL.PP. 10 maggio 1977 n. 801, moltiplicata per il costo unitario, eventualmente maggiorato, in relazione alla classe dell'intero edificio.

2) Interventi per attività industriali o artigianali

Ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 44 della L.R. 12/05: "Per le costruzioni e gli impianti destinati alle attività industriali o artigianali nonché alle attività turistiche, commerciali e direzionali, gli oneri sono calcolati al metro quadrato di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati e interrati la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone".

"Per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali si computa anche la superficie utilizzabile per gli impianti, con esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell'attività produttiva."

Ai sensi del comma 1 dell'art 19 del DPR 380/2001 "Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi, comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche".

Pertanto la nuova costruzione, l'ampliamento, la ricostruzione e la ristrutturazione edilizia di fabbricati industriali/produttivi/artigianali è subordinata al versamento del Contributo di Costruzione così costituito:

- Oneri per le opere di urbanizzazione primaria
- Oneri per le opere di urbanizzazione secondaria
- Contributo per lo smaltimento rifiuti.

Nuova costruzione

Per le nuove costruzioni, la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici destinati alle attività industriali/produttive/artigianali, gli oneri sono definiti dal prodotto della superficie dell'intervento attinente all'attività (S.I.A.), e comprendendo anche le superfici all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui conseguenza sia la trasformazione permanente del suolo inedificato quali depositi di merci o di materiali, impianti per attività produttive all'aperto, parcheggi sosta automezzi pesanti, applicando la tariffa degli oneri di urbanizzazione inerenti la destinazione prevalente.

La Superficie dell'Intervento attinente l'attività (S.I.A.) è la somma della Superficie Lorda di Pavimento (S.L.P.), determinata secondo la normativa del Piano delle Regole e del Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio a cui aggiungere le superfici scoperte come sopra esplicitato.

Per le superfici all'aperto, ai sensi dell'articolo 3 lettera e.7) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, si applicheranno gli oneri di urbanizzazione inerenti l'attività prevalente, con la riduzione del 50% della tariffa prevista per la specifica destinazione relativamente alle aree destinate a spazi di manovra.

In caso di strutture estensibili la superficie dovrà essere calcolata per la massima estensione delle stesse.

Ristrutturazione edilizia

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti alla volumetria o alla superficie interessate dall'intervento, a seconda che si tratti rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza; gli oneri di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento (articolo 44 comma 8 legge regionale 12/2005).

La determinazione complessiva degli oneri di urbanizzazione e di smaltimento rifiuti dovuti si ottiene moltiplicando la superficie, per il valore degli oneri primari e secondari previsti in relazione alla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia.

3) Interventi per attività di carattere economico di natura terziaria, direzionale e commerciale

Ai sensi del comma 2 dell'art 19 del DPR 380/2001 "Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché la quota del 10 % del costo documentato di costruzione riferito ai costi indicati nell' ultimo Bollettino Prezzi delle Opere Edili edito dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Bergamo.

Le attività di carattere economico di natura terziaria, direzionale, commerciale, ecc. sono distinte per determinazione del contributo di costruzione in diverse categorie, in ragione del loro differente carico e impatto sulle urbanizzazioni.

La nuova costruzione, l'ampliamento, la ricostruzione e la ristrutturazione edilizia di fabbricati destinati a tali attività sono subordinati al versamento di un contributo di costruzione così costituito:

- gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- il contributo afferente il costo di costruzione

Nuova costruzione

Per le nuove costruzioni, la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici destinati alle attività commerciali, gli oneri sono definiti dal prodotto della superficie dell'intervento attinente all'attività (S.I.A), anche scoperta, destinata all'esercizio dell'attività all'aperto con esposizione accessibile ai clienti, deposito dei prodotti all'aperto, parcheggio e sosta automezzi, con la tariffa degli oneri relativa alla destinazione pertinente.

La Superficie dell'Intervento attinente l'attività (S.I.A.) è la somma della Superficie Lorda di Pavimento (S.L.P.) determinata secondo la normativa del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio e delle superfici, anche scoperta, dei piazzali destinati a deposito di merci / attrezzature / prodotti finiti, ecc.

La Superficie dell'Intervento attinente l'attività (S.I.A.) è la somma della Superficie Lorda di Pavimento (S.L.P.), determinata secondo la normativa del Piano delle Regole e del Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio a cui aggiungere le superfici scoperte come sopra esplicitato.

Per le superfici all'aperto, ai sensi dell'articolo 3 lettera e.7) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, si applicheranno gli oneri di urbanizzazione inerenti l'attività prevalente, con la riduzione del 50% della tariffa prevista per la specifica destinazione relativamente alle aree destinate a spazi di manovra.

In caso di strutture estensibili la superficie dovrà essere calcolata per la massima estensione delle stesse.

Il contributo afferente al costo di costruzione è riferito al 10% sul costo documentato delle opere in progetto (desumibile da apposito computo metrico estimativo da redigere con prezzi unitari risultanti dal più recente listino della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Bergamo).

Il costo di realizzazione dei nuovi edifici commerciali completi di impiantistica è quantificato in €/mq. 950,00.

Resta sempre fatta salva la possibilità di dimostrare con computo metrico estimativo l'effettivo costo di realizzazione sia da parte del Richiedente che dall'Amministrazione Comunale, utilizzando i prezzi dell'ultimo Bollettino della Camera di Commercio di Bergamo.

Ristrutturazione edilizia

Gli oneri di urbanizzazione riguardanti la ristrutturazione di edifici destinati ad attività terziaria, direzionale e commerciale esistenti sono calcolati in base alla superficie lorda di pavimento oggetto d'intervento:

- SLP reale, calcolata secondo vigenti disposizioni urbanistiche comunali.

La determinazione complessiva degli oneri di urbanizzazione dovuti si ottiene moltiplicando la SLP reale per il valore degli oneri primari e secondari previsti in relazione alla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia.

Il contributo afferente al costo di costruzione è riferito al 10 % sul costo documentato delle opere in progetto (desumibile da apposito computo metrico estimativo con prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Bergamo).

4) Interventi per tutte le altre destinazioni

Pluralità di destinazioni

Negli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia se all'interno dello stesso fabbricato sono previste diverse destinazioni d'uso, fatto salvo le destinazioni ritenute funzionali a quella principale nelle quantità definite dalle Norme di attuazione del PGT, la misura del contributo è determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la loro destinazione.

Nel caso di fabbricati industriali/artigianali, il cui progetto preveda una parte destinata a uffici tecnici/amministrativi/commerciali o a spazi espositivi per le merci di diretta produzione dell'impianto o con essa affini i contributi sono determinati tenendo conto della destinazione d'uso principale/qualificante.

Mutamenti di destinazione d'uso con e senza opere edilizie

Costituisce destinazione d'uso urbanistica di un'area la funzione o il complesso di funzioni ammesse dal vigente strumento urbanistico per l'area o per l'edificio.

La destinazione d'uso legittimamente in atto in un edificio è quella risultante dal più recente titolo abitativo.

Il mutamento di destinazione d'uso attuato con o senza opere deve sempre avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste dal vigente strumento urbanistico e dei requisiti igienico-sanitari di sicurezza necessari per la nuova funzione.

Se la destinazione d'uso viene modificata nei dieci anni successivi alla fine dei lavori, come previsto dall'articolo 52 comma 3 della Legge Regionale 12/2005, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, applicando la tariffa per la nuova costruzione.

Per la modifica di destinazione d'uso successiva ai dieci anni di cui sopra, si applica la tariffa per gli interventi di ristrutturazione.

5) Incentivi economici

Centri storici – Zona A – Edifici di antica fondazione

Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio dei centri storici, così come definiti dal PGT e fino al 31 dicembre 2024, per qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente i richiedenti o aventi titolo potranno beneficiare di un contributo pari alla riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria pari all'80% della relativa tariffa. La riduzione del contributo di costruzione sarà determinata secondo le seguenti modalità:

Fase 1 – quantificazione del contributo di costruzione dovuto per l'intervento proposto

Fase 2 - applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria pari all'80% della tariffa nelle zone "A – Centro Storico";

Fase 3 – applicazione dei criteri per la riduzione del contributo (D.G.R. XI/3509 del 05/08/2020)

Fase 4 - applicazione dei criteri per la riduzione del contributo approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 11 dell'8 marzo 2021 per il triennio 2021 /2023.

A titolo esemplificativo si rappresentano le fasi sopradescritte per due ipotesi di intervento

Intervento A)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO IN CENTRO STORICO (zona A) CON MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (PARETE VERDE)

Fase 1 - quantificazione del contributo di costruzione dovuto per l'intervento proposto

Determinazione del Costo di Costruzione

Tabella ministeriale art. 11 D.M. 10 maggio 1977 n. 801

S.u. mq. 163,00

S.n.r. mq. 27,00

Determinazione classe edificio: I

Costo di costruzione €/mq. $416,00 * (163,00 + 27,00*60\%) = € 74.547,20$

$€ 74.547,20 * 5\% = € 3.727,36$

Oneri di urbanizzazione (zona A - intervento di ristrutturazione)

s.l.p. mq. 200,00

volume 200,00* 3 = mc. 600,00

oneri di urbanizzazione primaria mc. 600,00 * €/mc. 2,50 = € 1.500,00

oneri di urbanizzazione secondaria mc. 600,00 * €/mc. 7,50 = € 4.500,00

totale oneri di urbanizzazione € 6.000,00

totale contributo di costruzione dovuto: € (3.727,36+ 6.000,00) = € 9.727,36

Fase 2 - applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria pari all'80% della tariffa per intervento di recupero del patrimonio edilizio in centro storico

Oneri urbanizzazione € 6.000,00 * 20% = € 1.200,00=

Totale contributo di costruzione dovuto € 4.927,36 (3.727,36 + 1.200,00)

Fase 3 - applicazione dei criteri per la riduzione del contributo (D.G.R. XI/3509 del 05/08/2020) - lettera a.1 – miglioramento della prestazione energetica edificio, che consente di raggiungere una riduzione superiore al 20% dell'indice di prestazione energetica – RIDUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DEL 20%

€ 4.927,36 *80% = € 3.941,89 - Totale contributo dovuto € 3.941,89

Fase 4 - applicazione dei criteri per la riduzione del contributo approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 11 dell'8 marzo 2021 per il triennio 2021 /2023 - finalità e.2. riqualificazione ambientale e paesaggistica - pareti verdi – RIDUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DEL 25%

Totale contributo dovuto € 3.941,89 *75% = **€ 2.956,42**

Applicando le suesposte riduzioni, per l'intervento descritto, il contributo di costruzione dovuto passa da **€ 9.727,36** a **€ 2.956,42** con una riduzione di **€ 6.770,94 pari a circa il 70%**

Intervento B)

RIGENERAZIONE URBANA DI EDIFICIO – ARTICOLO 40BIS L.R. 12/2005 – INCREMENTO VOLUMETRICO - MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTA D) del D.P.R. 380/2001 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO) – RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE – finalità e.1.1 – Zona urbanistica B

Fase 1 - quantificazione del contributo di costruzione dovuto per l'intervento proposto

Determinazione del Costo di Costruzione

Tabella ministeriale art. 11 D.M. 10 maggio 1977 n. 801

S.u. mq. 400,00

S.n.r. mq. $210,00 * 60\% =$ mq. 126,00

Determinazione classe edificio: V

Costo di costruzione dovuto €/mq. $(415,28 * 20\% + 415,28) € 498,34$

$€ 498,34 * \text{mq. } (400 + 126) * 8\% =$ **€ 20.970,00**

Volume: $\text{slp} * 3 = \text{mq. } 520 * 3 = \text{mc. } 1.560,00$

Urbanizzazione primaria: $\text{mc. } 1.560 * \text{€/mc } 2,60 = € 4.056,00$

Urbanizzazione secondaria: $\text{mc. } 1.560 * \text{€/mc.} 7,80 = € 12.168,00$

Totale oneri di urbanizzazione dovuti: **€ 16.224,00**

Totale contributo di costruzione dovuto: $€ 20.970 + 16.224 =$ **€ 37.194,00**

Fase 2 - applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria pari all'80% della tariffa per intervento di recupero del patrimonio edilizio in A centro storico

Non applicabile alla zona B

Fase 3 - Applicazione dei criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione

(D.G.R. XI/3509 del 05/08/2020) lettera a.1 – miglioramento della prestazione energetica edificio, che consente di raggiungere una riduzione superiore al 20% dell'indice di prestazione energetica – RIDUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DEL 20%

Contributo di costruzione dovuto $€ 37.194,00 * 80\% =$ **€ 29.755,20**

Fase 4 - applicazione dei criteri per la riduzione del contributo approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 11 dell'8 marzo 2021 per il triennio 2021 /2023 – riqualificazione ambientale – finalità e.1.1 incremento delle aree private destinate a verde – RIDUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DEL 25%

Contributo di costruzione dovuto € 29.755,20 * 75% = **€ 22.331,40**

Applicando le suesposte riduzioni, per l'intervento descritto, il contributo di costruzione dovuto passa da **€ 37.194,00** a **€ 22.331,40**, con una riduzione di **€ 14.862,60 pari a circa il 40%**